

**CAUSA DEL LAVORO**  
**esente da bollo e diritti**

R160777

Sentenza n. 406/2013 pubbl. il 09/10/2013  
RG n. 1095/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VERONA**

**Sezione lavoro**

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 9.10.2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. 1095 /2013 promossa con ricorso depositato il 29.4.2013

da

[REDACTED]  
[REDACTED]

con il patrocinio dell'avv. RIGOTTI BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA S. TERESA, 5 37100 VERONA presso il difensore avv. RIGOTTI BEATRICE

Contro

**INPS** (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 19 VERONA presso il difensore avv. GUARINO DANIELA

E

**COMUNE DI VERONA** (C.F. 00215150236), con il patrocinio dell'avv. CAINERI GIOVANNI ROBERTO, elettivamente domiciliato in P.ZZA BRA, 1 37100 VERONA presso il difensore avv. CAINERI GIOVANNI ROBERTO

**Motivi della decisione**



Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.

I ricorrenti, cittadini marocchini residenti in Verona, sono titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e genitori di tre bambini. I ricorrenti, possedendo i requisiti reddituali di legge, hanno presentato richiesta di concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, previsto e disciplinato dall'art. 65 della legge 448/98. Il Comune di Verona ha respinto la richiesta di concessione dell'assegno per il nucleo familiare per "mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria (art. 80 legge 388/2000)" (docc. 4 e 5 di parte ricorrente).

La parte ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e 702 bis c.p.c. lamentando la condotta discriminatoria tenuta dal Comune di Verona e dall'Inps, quest'ultimo in qualità di ente deputato per legge alla erogazione della prestazione.

La causa viene trattata con il rito ordinario del lavoro poiché la domanda è diretta comunque ad ottenere una prestazione assistenziale ed il rito del lavoro deve ritenersi prevalente ai sensi dell'art. 40 comma 4 c.p.c.

L'art. 65 della L. n. 448 del 1998 ha introdotto una prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore calcolato di anno in anno mediante l'indicatore della situazione economica (ISE), beneficio esteso dall'art. 80 della L. n. 388 del 2000 ai nuclei familiari in cui il soggetto richiedente sia cittadino comunitario.





L'assegno in questione viene concesso dal Comune di residenza ed erogato dall'Inps sulla base degli specifici elenchi predisposti dagli stessi Comuni.

Ad avviso dello scrivente, merita piena condivisione l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito e anche da questo Tribunale, secondo il quale la limitazione dei soggetti destinatari della prestazione, contenuta nell'art. 65 in esame, deve ritenersi superata per effetto dell'evoluzione del complessivo quadro normativo regolante la materia delle prestazioni assistenziali nei confronti degli stranieri non comunitari.

Infatti l'art. 11 commi 1 e 4 della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, garantisce a questi ultimi lo stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, e prevede che gli Stati membri possano limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole "prestazioni essenziali".

La direttiva europea sopra citata è stata recepita ed attuata nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 3 del 2007, il quale ha modificato il testo dell'art. 9 del D.lvo 286/98 prevedendo che il titolare di permesso per "lungo soggiornanti", purché effettivamente residente sul territorio nazionale, "può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale", salvo che "sia diversamente disposto". Non risulta che il legislatore, pur abilitato dalla predetta direttiva, sia in fase di recepimento della direttiva sia successivamente, abbia introdotto deroghe dirette a limitare la concessione delle prestazioni assistenziali per i lungo soggiornanti. Non è ipotizzabile infatti che il legislatore nazionale, nel fissare un principio di parità di trattamento di portata generale, abbia





inteso mantenere in vita tutte le restrizioni comportanti oggettive disparità di trattamento che erano previste nella legislazione previgente.

La disciplina sopravvenuta, contenuta nell'art. 13 legge 97/13 (c.d. "Legge Comunitaria") anche qualora non fosse ritenuta retroattiva, non influisce

sulla valutazione della legittimità della condotta delle parti convenute, poiché la norma in questione è stata emanata proprio allo scopo di adempiere, sia pure tardivamente, alla corretta attuazione della direttiva europea 2003/109/CE sopra citata.

Non sono contestati la natura di prestazione sociale dell'assegno oggetto di causa e il possesso da parte dei ricorrenti dei requisiti di legge (permesso CE per lungo soggiornanti, residenza in Italia, nucleo familiare con almeno tre figli minori). Ne consegue che deve essere ritenuta discriminatoria la condotta tenuta dal Comune convenuto in quanto ha comportato una diversità di trattamento, vietata dalla normativa vigente, fondata sulla nazionalità di origine della richiedente.

L'Inps è sicuramente soggetto legittimato passivo non solo in ordine alla richiesta giudiziale diretta ad ottenere l'erogazione della prestazione, ma anche in relazione alla richieste di tutela ex art. 44 d.vo 286/98, in quanto partecipe della lamentata condotta discriminatoria. Infatti si deve ragionevolmente presumere che la posizione di diniego assunta dal Comune convenuto (e da altri Comuni coinvolti in similari vicende giudiziarie) sia stata determinata o comunque influenzata proprio dalle istruzioni contenute nelle istruzioni amministrative impartite dall'Istituto e prodotte dalla parte ricorrente. Nella circolare n. 62/04 (doc. 13 ricorrenti) l'Istituto ha escluso che l'assegno in questione possa essere erogato a soggetti diversi dai cittadini italiani o comunitari e nella circolare n. 9/2010 (doc. 14 ricorrenti) si ammette la concessione del beneficio ai titolari dello



status di rifugiato o di protezione sussidiaria. La funzione di tali circolari è verosimilmente quella di fornire un orientamento interpretativo diretto ad uniformare la condotta degli enti locali competenti per la concessione dell'assegno.

L'Inps ha valorizzato nella propria comparsa di costituzione il recente messaggio INPS n. 7990/13 dd. 15 maggio 2013, nel quale si afferma che "resta esclusivamente facoltà del Comune di residenza del cittadino richiedente concedere o negare la prestazione in esame" per cui "l'Inps non può che mettere in pagamento quanto disposto dal Comune", qualora quest'ultimo decida che i lungo soggiornanti abbiano diritto alla prestazione sociale. Tale nuovo atteggiamento dell'Inps rispetto alla questione oggetto di causa è però successivo all'esaurimento del procedimento amministrativo che ha condotto al rigetto della domanda proposta dal ricorrente. Pertanto non può incidere sulla valutazione della condotta discriminatorie dell'Istituto manifestata con le precedenti istruzioni amministrative

La natura discriminatoria del diniego di concessione dell'assegno in esame deve essere quindi dichiarata nei confronti di entrambe le parti convenute.

La parte ricorrente non ha dimostrato di avere subito danni patrimoniali o non patrimoniali per effetto della mancata concessione della prestazione e quindi deve essere disattesa la richiesta di tutela risarcitoria.

Le parti convenute soccombenti Comune di Verona e Inps devono essere condannate in solido a rifondere le spese di lite come liquidate in dispositivo

P.Q.M.





Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

- 1) accerta la natura discriminatoria della condotta tenuta dalle parti convenute nei confronti dei ricorrenti, consistente nel diniego di concessione ed erogazione, in relazione all'anno 2011 e 2012, della prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" di cui all'art. 65 L. n. 448 del 1998;
- 2) condanna i convenuti, per quanto di rispettiva competenza, ad erogare la prestazione richiesta con decorrenza di legge, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
- 3) rigetta le rimanenti domande di parte ricorrente;
- 4) condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.500 per compensi professionali oltre Iva e Cpa che si distraggono in favore dei difensori dichiaratisi antistatari

Verona, 9.10.2013

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno

